

COMUNE DI BORGIO VEREZZI

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA URBANA**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina della polizia urbana

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti.

2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

3. Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico passaggio, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. I controlli in materia di polizia urbana sono svolti dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p..

2. A tal fine essi potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- ◆ personalmente al titolare;
- ◆ senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- ◆ con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle attività concesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- ◆ con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- ◆ con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

CAPO II DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4 Occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Le norme contenute nel presente capo sono integrative al sopra indicato regolamento.

Art. 5 Collocazione di tavoli, sedie e piante ornamentali su aree pubblica

1. L'autorizzazione o concessione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi.

2. I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

3. L'Autorità Comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

4. I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti

Art. 6

Divieto di giochi sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità ovvero intralcio alla circolazione ovvero disturbo per la pubblica quiete.

2. E' vietato lanciare oggetti comunque atti ad offendere ovvero danneggiare ovvero imbrattare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

CAPO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 7

Disposizione di carattere generale

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di Legge, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso; i luoghi privati in vista al pubblico devono essere puliti ed in stato decoroso.

Art. 8

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

1. E' proibito ai titolari e gestori di pubblici esercizi che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o consentire che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.

Art. 9

Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovagli

1. E' proibito agli esercenti il commercio su aree pubbliche ed agli esercenti i mestieri girovagli, di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Art. 10

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura, dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale

che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Art. 11

Disposizioni riguardanti gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi

1. E' proibito ai titolari ed ai gestori di esercizi commerciali, di pubblici esercizi, di uffici privati e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie ed i rifiuti provenienti dalle loro attività e dai relativi locali.

2. Ogni esercente deve provvedere alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 12

Trasporto e deposito di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto ed il deposito di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sabbia, calcina, carbone, terre e detriti, sostanze in polvere, liquidi e simili, deve essere effettuato in modo da evitare la dispersione sul suolo pubblico.

Art. 13

Sgombero della neve

1. I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 14

Divieto di lavaggio e riparazione dei veicoli su aree pubbliche

1. E' proibito in luoghi pubblici ovvero aperti al pubblico passaggio il lavaggio dei veicoli, al di fuori degli impianti a ciò destinati e regolarmente autorizzati.

2. Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici ovvero aperti al pubblico passaggio le riparazioni dei veicoli, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Art. 15

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industrie su aree pubbliche

1. E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 16

Pulizia delle vetrine

1. L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita dalla chiusura serale sino alle ore 10.00.

Art. 17
Disposizioni riguardanti gli animali

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. E' vietato somministrare cibo agli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito.
3. E' vietato lasciar vagare nel centro abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dall'Autorità Comunale, che ne stabilisce i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Art. 18
Divieto di propaganda pubblicitaria con opuscoli o foglietti

1. E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, la propaganda pubblicitaria realizzata mediante apposizione sui veicoli ovvero getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti propagandistici.

Art. 19
Divieto di segatura e spaccatura della legna

1. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

CAPO IV
DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 20
Manutenzione degli edifici

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati qualora gli stessi si presentino gravemente ammalorati ed indecorosi.
2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
3. I proprietari devono, inoltre, provvedere alla conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
4. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme urbanistiche ed edilizie.
5. E' vietata la posa ed il mantenimento in opera di ponteggi su aree pubbliche e su aree private comunque visibili da aree pubbliche nel periodo compreso fra il 15 giugno ed il 15 di settembre. Eventuali deroghe potranno essere concesse dall'Ufficio Tecnico Comunale, esclusivamente per la realizzazione di interventi aventi carattere di comprovata urgenza.

Art. 21
Collocazione di cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme urbanistiche ed edilizie, quelle del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni e quelle del Codice della Strada, la collocazione di cartelli ed iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è vietata in assenza di autorizzazione comunale che potrà essere negata a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Art. 22

Collocazione di targhe o lapidi commemorative

1. La collocazione di monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è vietata in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di Legge e di Regolamento al riguardo.

Art. 23

Ornamento esterno ai fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Art. 24

Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni

1. Il lavaggio della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

2. E' vietato distendere ed appendere biancheria o panni causando stillicidio sulle vie pubbliche e in luoghi aperti al pubblico.

Art. 25

Spolveramento di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili. Nei cortili ed anditi interni tali operazioni sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 10.00.

2. E' vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale delle abitazione aggettanti su aree pubbliche.

3. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 26

Bestie macellate e trasporto carni

1. Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 27

Pattumiere e recipienti con rifiuti

1. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere, recipienti, involucri o sacchetti contenenti rifiuti domestici.

2. E' vietato depositare pattumiere, recipienti, involucri o sacchetti contenenti rifiuti domestici nei cestini adibiti alla raccolta di cartacce e rifiuti posizionati nei parchi e lungo le pubbliche vie.

3. I rifiuti domestici dovranno essere depositati negli appositi cassonetti destinati alla raccolta degli stessi dopo essere stati racchiusi in idonei sacchetti od involucri atti ad impedirne la dispersione.

4. E' vietato introdurre nei cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani altri generi di rifiuti.

5. E' vietato introdurre nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani materiali riciclabili per i quali sono disponibili cassonetti per la raccolta differenziata.

6. I cassonetti per la raccolta differenziata dei materiali riciclabili devono essere utilizzati esclusivamente per tale finalità.

Art. 28

Conduzione di cani sul suolo pubblico

1. Coloro che conducono cani sul suolo pubblico hanno l'obbligo di rimuovere gli escrementi eventualmente rilasciati dagli animali.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, coloro che conducono cani sul suolo pubblico sono tenuti a portare con sé mezzi idonei alla rimozione delle deiezioni degli animali. Tali mezzi dovranno essere esibiti a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p..

Art. 29

Viali e giardini pubblici

1. Nei giardini pubblici e nelle aree a verde pubblico è vietato:

- a) introdurre veicoli;
- b) introdurre animali, al di fuori delle aree di transito pedonale;
- c) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- d) transitare, calpestare o coricarsi nelle aiuole, sdraiarsi sulle panche o sedie;
- e) guastare o lordare i sedili e l'oggettistica di arredo urbano;
- f) danneggiare le siepi ed il verde pubblico;
- g) salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- h) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- i) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
- j) svolgere competizioni sportive, salvo autorizzazione.

2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini di età inferiore a 6 anni, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedali, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

3. Le norme del presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole, panchine, arredi urbani e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche.

Art. 30

Vasche e fontane

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

2. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto.

3. E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 31

Atti contrari alla nettezza dei pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

1. E' vietato sedersi o sdraiarsi sul suolo pubblico nonché sotto i portici, negli androni, sulle scale e sulle soglie degli edifici.

2. E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

3. E' vietato soddisfare lungo le vie e negli spazi pubblici i propri bisogni corporali, fuori dai luoghi a ciò preposti.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

Art. 32

Inquinamento acustico

1. Fatte salve le vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 33

Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

1. Non è consentita l'attivazione di industrie ed attività rumorose nel centro abitato.

2. Chi esercita un'arte, un mestiere o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

3. E' vietata ogni attività rumorosa dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 20 alle ore 8 del mattino.

4. E' comunque sempre vietata ogni attività rumorosa nelle vicinanze di scuole, di istituti di educazione, chiese e di uffici pubblici.

5. Sono vietate, nel periodo corrente fra il 15 giugno ed il 15 settembre, le seguenti attività:

a) esecuzione di scavi e sbancamenti eseguiti mediante l'impiego di qualsiasi mezzo meccanico o di mine;

b) esecuzione di lavori edilizi in cemento armato;

6. Eventuali deroghe ai divieti previsti dai commi 3, 4 e 5 potranno essere concesse dall'Ufficio Tecnico Comunale esclusivamente per la realizzazione di interventi aventi carattere di comprovata urgenza.

7. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori possono recare particolare molestia.

8. L'Ufficio Tecnico Comunale, su reclamo degli interessati o di iniziativa, accerta la natura e l'intensità dei rumori e promuove ed adotta i necessari provvedimenti, affinché le

industrie e le attività rumorose eliminino ovvero riducano l'intensità dei rumori stessi ovvero riducano l'orario di lavoro.

9. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza delle attività rumorosa con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, il Sindaco può vietarne l'esercizio od ordinarne il trasferimento.

Art. 34

Impianto ed utilizzo di macchinari ed apparecchiature

1. L'impianto e l'utilizzo di macchinari in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi non devono recare danno o molestia a causa del rumore o di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.

2. Si applicano le norme di cui ai commi 7 et 8 dell'articolo 33.

Art. 35

Produzione di odori, gas, vapori

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro del centro abitato di odori, gas, vapori che arrechino disturbo alla comunità.

Art. 36

Uso di strumenti sonori

1. E' vietato l'uso di sirene, suonerie o di altri strumenti sonori recanti molestia.

2. E' consentito l'impiego di sirene antifurto per la protezione di abitazioni, negozi, uffici e veicoli. Tali sirene dovranno rispettare i tempi massimi di funzionamento prescritti dal Codice della Strada per i dispositivi antifurto dei veicoli.

3. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione, salvo espressa deroga rilasciata dal Corpo di Polizia Municipale.

Art. 37

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 20.00 alle ore 8, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non causare rumore.

2. Tutte le operazioni di carico, scarico e trasporto di merci devono essere effettuate in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 38

Venditori e suonatori ambulanti

1. Sono vietate le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliero o altri comunicati.

2. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, ospedali, uffici pubblici, e all'interno dell'area del mercato settimanale. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente.

3. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dagli Agenti e dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

4. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi recanti molestia.

Art. 39

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, nonché le grida e gli schiamazzi all'interno dei pubblici locali.

Art. 40

Detenzione di animali

3. E' vietata, nel centro abitato, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di animali che rechino disturbo, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti.

Art. 41

Suono delle campane

1. Le campane degli edifici religiosi e degli orologi da torre, da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, potranno essere azionate esclusivamente con suono sommesso.

Art. 42

Esercizi commerciali per la vendita di apparecchi radio, televisori, e simili

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno degli esercizi commerciali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20.

2. Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 43

Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico

1. E' vietata la posa od il mantenimento in opera di recinzioni confinanti con il suolo pubblico con filo spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Art. 44.

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

1. Nei locali parzialmente o completamente interrati sottostanti a case di civile abitazione è consentita la detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini, comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative vigenti.

2. E' vietato depositare materiali facilmente incendiabili nei locali ove si detengano combustibili.

3. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

4. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

5. Nelle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Art. 45

Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legno, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione.
2. E' pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 46

Accensione di fuochi ed abbruciamento di stoppie

1. Per l'abbruciamento di stoppie, sterpaglie, residui di lavorazione o potatura e di altro materiale, quando consentito, a distanza superiore a 50 metri dal bosco, si deve adottare ogni precauzione affinché il fuoco non si propaghi.
2. In particolare devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a. Le operazioni di accensione dei fuochi devono eseguirsi durante le prime ore del mattino e concludersi entro le ore 08.30, rimando interdette nei giorni ventosi;
 - b. Preventiva comunicazione deve essere data all'Ufficio Tecnico Comunale ed al Corpo di Polizia Municipale;
 - c. Il terreno su cui avviene l'abbruciamento deve essere isolato con una fascia di sicurezza priva di cespugli e vegetazione erbacea secca; è altresì consentito l'utilizzo di fusti o bidoni di materiale antincendio;
 - d. Nelle immediate vicinanze della zona di abbruciamento deve essere presente un idrante ovvero una manichetta dell'acqua ovvero altro mezzo idoneo allo spegnimento del fuoco;
 - e. Il materiale dovrà essere bruciato in piccole quantità, in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi o pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;
 - f. In ogni caso deve essere sempre presente, nelle immediate vicinanze della zona in cui avviene l'abbruciamento, persona addetta al controllo delle operazioni in grado di intervenire prontamente.

Art. 47

Uso di fiamma libera

1. E' vietato:
 - a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
 - b) riscaldare la cera naturale e artificiale sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
 - c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere;
 - d) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Art. 48

Detenzione di animali

1. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani se non assicurati al guinzaglio.
2. Ove sia necessario i cani dovranno anche essere muniti di idonea museruola per evitare che possano morsicare persone od altri animali. E' sempre prescritto l'uso della museruola per i cani condotti nei pubblici esercizi, negli esercizi commerciali, nei pubblici uffici e nei pubblici mezzi di trasporto.

3. Ai cani posti a guardia di proprietà private dovrà essere impedito di poter recare danno a chiunque si trovi all'esterno della proprietà che dovrà comunque essere opportunamente recintata..

4. Tutti gli animali che possono costituire pericolo per l'incolumità delle persone dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato.

Art. 49

Strumenti da taglio

1. E' vietato portare all'interno del centro abitato strumenti, arnesi ed attrezzi da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire eventuali pericoli.

Art. 50

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

1. Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.

3. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 51

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

Art. 52

Manutenzione di aree private di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o sulle griglie o sui telai dei portici o sui marciapiedi di proprietà privata comunque accessibili al pubblico, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario.

Art. 53

Insegne, persiane, serrande, vetrate di finestre

1. Le insegne, le persiane, le serrande e le vetrate delle finestre devono essere saldamente assicurate.

2. Le persiane quando aperte, devono essere opportunamente fermate al muro mediante idoneo mezzo.

Art. 54

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 55
Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico dovranno essere convenientemente illuminati, dal tramonto fino all'alba. Ove non siano illuminati dovranno essere opportunamente chiusi dal tramonto fino all'alba.

CAPO VII
DISPOSIZIONE PER I MESTIERI GIROVAGHI

Art. 56
Esercizio di mestieri girovaghi

1. A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

CAPO VIII
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 57
Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dal luogo dove si trova il feretro, per raggiungere gli edifici ove verrà officiata la funzione religiosa o il cimitero, dovranno percorrere, rispettando le norme del Codice della Strada e la vigente segnaletica stradale, l'itinerario più breve ovvero quello disposto dal personale del Corpo di Polizia Municipale che può eventualmente impartire ogni disposizione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza degli utenti della strada, dei partecipanti al corteo e per minimizzare gli impedimenti alla fluidità della circolazione.

Art. 58
Processioni - Manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno essere preventivamente autorizzati e seguire gli itinerari prestabiliti concordati con il Corpo di Polizia Municipale.

2. Il personale del Corpo di Polizia Municipale può eventualmente impartire ogni disposizione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza degli utenti della strada, dei partecipanti alla manifestazione e per minimizzare gli impedimenti alla fluidità della circolazione.

CAPO IX
SANZIONI

Art. 59
Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

2. Per le violazioni al presente Regolamento, qualora le stesse non costituiscano reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7-bis del D.L.gs 18 agosto 2000, n° 267.

3. Si applicano le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n° 689.

4. Ai sensi del D.Lgs. 267/200, dello Statuto Comunale e del Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la competenza a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/1981 è del Responsabile dell'Area Polizia Locale che emette le ordinanze ingiunzioni di cui all'art. 18 della L. 689/1981.

5. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, dall'obbligo di rimessa in pristino di cui all'art. 60 del presente Regolamento.

Art. 60

Rimessa in pristino ed esecuzioni d'ufficio

1. Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie, l'Autorità Comunale, a seguito di accertamento di violazione alle norme del presente Regolamento, può ordinare la rimessa in pristino e disporre, in caso di mancato adempimento entro i termini assegnati, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 61

Sequestro e custodia di cose

1. Gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria all'atto dell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, a meno che le cose stesse appartengano a soggetti diversi dal trasgressore o dagli obbligati in solido per l'infrazione.

2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

4. Le cose sequestrate saranno conservate nel magazzino comunale o presso altro depositario con spese a carico del trasgressore.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62

Entrata in vigore ed abrogazioni di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla vigente normativa ed abroga tutti i Regolamenti, le Ordinanze, gli usi e le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.